

**BOZZA DI SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE “IL RIALLINEAMENTO
DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DEL RUOLO MARESCIALLI DELLE FORZE
ARMATE”.**

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 196

Art. 1

(Riallineamento dei ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica al ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri)

1. I sottufficiali del ruolo marescialli in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, già inquadrati in tale ruolo ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, sono inquadrati in ordine di ruolo nei gradi previsti dalle tabelle A, B, C, E, F e G allegate alla presente legge e, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 2, per i gradi previsti dalla tabella D allegata alla presente legge.
2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto, ai soli fini giuridici, secondo le decorrenze indicate nelle predette tabelle.
3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1, al fine di evitare scavalcamenti, prende posto in ruolo dopo il personale già promosso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni.
4. I sottufficiali che per effetto dell'inquadramento di cui al comma 1 conseguono il grado superiore, sono esclusi dalla valutazione di cui all'aliquota di avanzamento definita al 31 dicembre 2003 ancorché gli stessi siano stati valutati e promossi.
5. Il personale di cui al comma 1, incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento già definite al 31 dicembre 2002, è inquadrato, qualora non ancora valutato, nel grado superiore con riserva di determinare l'anzianità giuridica alla conclusione del procedimento di valutazione.
6. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario ai sensi del comma 1, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.
7. Il personale del ruolo marescialli che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, oppure dell'articolo 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive è sottoposto alla valutazione con riferimento alle aliquote di avanzamento, definite fino alla data del 31 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Lo stesso è provvisoriamente inquadrato nel grado superiore con riserva di determinare l'inquadramento definitivo, secondo quanto previsto al comma 1, alla conclusione del procedimento di valutazione.

Art. 2

(Inquadramento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti)

1. L'inquadramento dei marescialli ordinari di cui alla Tabella D avviene previo scrutinio di merito effettuato, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, da un'apposita Commissione esaminatrice costituita presso ciascuna Forza Armata. Gli stessi sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di Maresciallo Capo o grado corrispondente con riserva di determinare l'anzianità giuridica di grado a conclusione del procedimento valutativo.
2. La composizione della Commissione di cui al precedente comma, le modalità attuative ed i criteri di scrutinio sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 196 del 1995 è sostituito dal seguente:
"2. "Il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo è fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino ad 1/30 della consistenza del personale appartenente ai ruoli marescialli, determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e, per le Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b, del presente decreto legislativo."

Art. 4

(Decorrenza dello scatto aggiuntivo)

1. Ai primi marescialli con anzianità comprese tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2003 reinquadrati con anzianità giuridica al 1° gennaio 2001 ed ai marescialli capi e gradi corrispondenti che per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono inquadrati nel grado di primo maresciallo con anzianità giuridica al 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 è attribuito alla data del 1° gennaio 2003.

Art. 5

(Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami)

1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, che alla data del 31 dicembre 2003 non abbia assolto, in modo totale o parziale, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti e di imbarco e non ha espletato i corsi e gli esami prescritti dall'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, potrà assolverli nel grado di inquadramento.

Art. 6

(Effetti economici e giuridici)

1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici del riallineamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorrono dal 1 gennaio 2003.
2. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nelle posizioni del congedo, non si applicano le disposizioni della presente legge anche ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni.
3. Al personale, reinquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, qualora si verifichi una differenza tra lo stipendio o la retribuzione attribuita nel grado di provenienza e quella spettante nel nuovo grado, viene attribuito un assegno personale, riassorbibile con la successiva progressione economica o all'atto della promozione al grado superiore, utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni.

Art. 7

(Delega legislativa)

Il governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa, attenendosi anche alle procedure ed ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Art. 8
(Norme transitorie)

1. E' determinata al 31 dicembre 2002 una aliquota straordinaria di avanzamento a scelta in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, Tabella C, della presente legge. Il numero di promozioni da attribuire con la predetta aliquota straordinaria nel grado di primo maresciallo è fissato con decreto del Ministro della Difesa sino ad 1/30 della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e per il Corpo delle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
2. Le promozioni conferite ai sensi del combinato disposto degli articolo 20 e 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 non concorrono alla determinazione del limite delle promozioni di cui al comma 1.
3. Agli stessi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
4. Nei confronti del personale promosso con l'aliquota straordinaria di cui al comma 1 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
5. Per l'avanzamento a scelta per esami, relativo all'anno 2002, continuano ad applicarsi le norme previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni.

Art. 9
(Copertura finanziaria)

....Omissis....

Art. 10
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tabella A
(Articolo 1, comma 1)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI PRIMO
MARESCIALLO**

GRADO RIVESTITO AL 01.01.2003	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Primo Maresciallo	Anno 1996	Primo Maresciallo	01.09.1995
Primo Maresciallo	Anno 1997	Primo Maresciallo	1996 ⁽¹⁾
Primo Maresciallo	Anno 1998	Primo Maresciallo	1997 ⁽¹⁾
Primo Maresciallo	Anno 1999	Primo Maresciallo	1998 ⁽¹⁾
Primo Maresciallo	Anno 2000	Primo Maresciallo	1999 ⁽¹⁾
Primo Maresciallo	Anno 2001	Primo Maresciallo	2000 ⁽¹⁾
Primo Maresciallo	Anno 2002	Primo Maresciallo	01.01.2001
Primo Maresciallo	Anno 2003	Primo Maresciallo	01.01.2001

⁽¹⁾ La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella B
(Articolo 1, comma 1)

INQUADRAMENTO AL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO AL 31.12.2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1999 e precedenti	Primo Maresciallo	01.01.2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	<i>Dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000</i>	Primo Maresciallo	01.01.2001

Tabella C
(Articolo 1, comma 1)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA' GIURIDICA NEL GRADO DI
MARESCIALLO CAPO**

GRADO RIVESTITO AL 31.12.2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	<i>Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000</i>	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1994 ⁽¹⁾
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	<i>Dal 1° gennaio 2001 al 30 dicembre 2001</i>	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1995 ⁽¹⁾
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	<i>Pari al 31 dicembre 2001</i>	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1996 ⁽¹⁾
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 2002	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31/12/1997

⁽¹⁾ La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella D
(Articolo 1, comma 1)

**INQUADRAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI
CORRISPONDENTI POST VALUTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 2, comma 1**

GRADO RIVESTITO AL 31.12.2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1996 e precedenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 ⁽¹⁾ – 1999 – 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1997	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1999 ⁽¹⁾ – 2000 – 2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 2000 ⁽¹⁾ – 2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella E
(Articolo 1, comma 1)

**INQUADRAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI
CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO AL 31.12.2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1999	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31.12.2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 2002 ⁽¹⁾

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella F
(Articolo 1, comma 1)

**RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA' GIURIDICA NEL GRADO DI
MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO AL 31.12.2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2001	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998 ⁽²⁾
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ⁽¹⁾	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1999 ⁽²⁾

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1 settembre 1995

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

**INQUADRAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI
CORRISPONDENTI**

GRADO RIVESTITO AL 31.12.2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo e gradi corrispondenti ⁽¹⁾	Anno 2001 e precedenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000 ⁽²⁾
Maresciallo e gradi corrispondenti ⁽¹⁾	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2001 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1 settembre 1995

⁽²⁾ La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Bozza di schema di disegno di legge concernente “Il riallineamento delle carriere del personale del ruolo Marescialli delle Forze Armate”.

Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il disegno di legge in titolo s’inserisce nell’ambito della riforma strutturale dei ruoli dei sottufficiali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia avvenuta, per le Forze Armate, con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Tale decreto, nell’istituire i nuovi ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate non ha conseguito la piena equiordinazione delle carriere nell’ambito del Comparto Sicurezza a causa del diverso regime transitorio adottato per il ruolo marescialli delle Forze Armate. Infatti, mentre nel ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri è stato possibile attribuire avanzamenti fino a due gradi successivi, nel corrispondente ruolo marescialli delle Forze Armate è stato mediamente attribuito un solo grado.

Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ha previsto una serie di norme a beneficio del personale che hanno consentito di eliminare solo parzialmente, ed unicamente dal punto di vista economico, i disallineamenti prodotti dalla diversità delle norme transitorie a suo tempo introdotte.

Il passaggio dal sistema dei livelli retributivi a quello dei parametri stipendiali, sancito dalla legge 29 marzo 2001, n. 86, in mancanza di adeguati interventi, cristallizza le posizioni di stato e di carriera attualmente esistenti nell’ambito del Comparto, provocando il consolidamento dei disallineamenti esistenti tra il ruolo marescialli delle Forze Armate con quello paritetico del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Tale situazione, pertanto, non consentirebbe il conseguimento della sostanziale equiordinazione delle carriere nell’ambito del Comparto Difesa - Sicurezza, così come stabilito dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 accentuando ulteriormente le differenze tuttora esistenti.

FINALITA’

Il disegno di legge in questione è inteso a sanare i citati disallineamenti mediante l’introduzione di opportuni interventi normativi volti a riallineare le posizioni di carriera del personale iscritto nei ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica inquadrato nel ruolo marescialli ai sensi dell’articolo 34 del citato decreto legislativo, con quelle del personale dell’Arma dei Carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.

Il provvedimento rispetta quanto stabilito dalla Risoluzione della Commissione Difesa della Camera del 24 marzo 2003, n. 8 – 00040, ed accolta dal Governo in data 03 aprile 2003. Esso, inoltre, è adottato nell’ambito delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha destinato le risorse finanziarie necessarie.

Il criterio ispiratore è il “riallineamento” delle posizioni di carriera del predetto personale. Tale inquadramento si riferisce a tutti coloro che, arruolati già al 31 agosto 1995, alla data del 31 dicembre 2002 non avevano conseguito il grado e/o l’anzianità assoluta corrispondenti al paritetico personale delle Forze dell’Arma dei Carabinieri. In particolare, si è proceduto confrontando i gradi e le anzianità conseguite al 31 dicembre 2002 dai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con le “posizioni” che gli stessi avrebbero conseguito a tale data mediante l’applicazione “simulata” dello sviluppo di carriera proprio del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Il personale delle Forze Armate, pertanto, è stato dapprima raggruppato in “macro-posizioni”, vista l’impossibilità tecnica di svolgere un adattamento normativo “ad personam”, sulla base del grado posseduto e dell’anzianità assoluta nel grado stesso e, successivamente, “fotografato” al 31 agosto 1995, vigilia dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 196/95, in ordine di grado ed anzianità. In seguito, ad ogni “posizione grado-anzianità” è stato applicato “figurativamente”, come detto, l’articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e, successivamente, l’iter di carriera previsto per il ruolo degli ispettori dell’Arma dei Carabinieri dalla tabella C/1 allegata al medesimo decreto legislativo.

Con la sopra descritta procedura, sono state evidenziate le “posizioni” (ovvero gli obiettivi teorici) da raggiungere per conseguire il “riallineamento” delle posizioni di carriera tra il personale non direttivo delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri. Quindi, acquisite tali “posizioni” e tenendo anche conto:

- dell’esigenza di evitare disallineamenti nel grado, a danno del personale delle Forze Di polizia;
- della necessità di preservare le valutazioni “a scelta” ed i giudizi di “idoneità” riportati nel periodo dal 1 settembre 1995 al 31 dicembre 2002;
- di evitare, in modo assoluto, scavalcamenti del personale destinatario del riallineamento rispetto al personale dello stesso ruolo già promosso ad un determinato grado ai sensi della normativa vigente,

sono state redatte la tabella A, per la rideterminazione dell’anzianità assoluta ai primi marescialli già promossi, la tabella B, per l’inquadramento nel grado di primo maresciallo, la tabella C, per la rideterminazione dell’anzianità assoluta ai marescialli capi già promossi, le tabelle D ed E per l’inquadramento nel grado di maresciallo capo, la tabella F per la rideterminazione dell’anzianità assoluta nel grado di maresciallo ordinario e la tabella G per l’inquadramento nel grado di maresciallo ordinario.

Il provvedimento si compone di 10 articoli di seguito analiticamente descritti:

– l’articolo 1 prevede:

- l’individuazione dei destinatari del provvedimento, ossia gli appartenenti al ruolo marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica inquadrati ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 196/95. Per questo personale viene proposto, a seconda delle situazioni, un inquadramento diretto o previa valutazione nel grado superiore, ovvero la retrodatazione dell’anzianità giuridica nel grado posseduto. Le modalità di attuazione sopra descritte sono indicate nelle allegate tabelle A, B, C, D, E, F, e G;
- l’inquadramento del personale interessato da considerare ai soli fini giuridici;

- l'iscrizione in ruolo del personale destinatario di inquadramento dopo quello già promosso ai sensi del decreto legislativo n. 196/1995, al fine di evitare scavalcamenti all'interno dei ruoli stessi;
 - l'esclusione del personale che consegue il grado superiore dalla valutazione di cui all'aliquota di avanzamento definita al 31 dicembre 2003;
 - una disciplina transitoria di avanzamento originata da eventuali ritardi nei lavori delle Commissioni permanenti di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Infatti, non essendo ancora noti gli esiti degli scrutini relativi ai quadri di avanzamento per l'anno 2002, non risulta possibile identificare parte del personale che alla data del 31 dicembre 2002 potrebbe aver conseguito un grado superiore e, quindi, il diritto a beneficiare di un inquadramento più favorevole. La previsione garantisce pertanto l'inquadramento superiore del personale incluso nell'aliquota 2002, con riserva di determinare l'anzianità giuridica a seguito della chiusura delle valutazioni per l'anno 2002 al fine di evitare - seppur momentanei - scavalcamenti in ruolo;
 - l'estensione al personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario, della disposizione transitoria prevista dal decreto legislativo n. 198/1995 che stabilisce un periodo di permanenza nel grado pari a sei anni;
 - l'inquadramento provvisorio nel grado superiore del personale che si trovi sottoposto a cause che impediscono l'accesso all'avanzamento, con riserva di determinare l'anzianità giuridica a seguito della chiusura del relativo procedimento di valutazione effettuato al cessare delle cause impeditive medesime:
- l'articolo 2 prevede:
- l'inquadramento nel grado di maresciallo capo dei marescialli ordinari in servizio, con anzianità assoluta fino al 31 dicembre 1998. Tale personale, con l'applicazione "simulata" delle previsioni del decreto legislativo n. 198/1995, avrebbe conseguito il grado di maresciallo capo previa valutazione a scelta "*per terzi*". Per tale motivo, nei confronti degli stessi, è stato dapprima previsto un inquadramento provvisorio nel grado di maresciallo capo e, successivamente, previo scrutinio effettuato da parte di una specifica commissione esaminatrice secondo le modalità previste dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la rideterminazione dell'anzianità giuridica nel predetto grado in modo distinto per i marescialli ordinari con anzianità fino al 31 dicembre 1996, fino al 31 dicembre 1997 e fino al 31 dicembre 1998;
 - il rinvio ad uno specifico decreto del Ministro della Difesa per la definizione della citata Commissione esaminatrice nonché delle modalità attuative e dei relativi criteri di scrutinio:
- l'articolo 3 prevede la modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/95, al fine di assicurare, relativamente all'avanzamento nel grado di primo maresciallo, armonia formale e sostanziale, con le procedure previste per l'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 38-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 198/95, così come integrato dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 83/2001. In particolare, per l'Esercito, la Marina, comprese le Capitanerie di porto, e l'Aeronautica, viene eliminato - quale limite numerico per le promozioni annuali di cui trattasi - il riferimento alle vacanze organiche determinatesi nel grado, inserendo invece quello

pari ad un trentesimo delle consistenze dei ruoli marescialli stabilite annualmente ai sensi del comma 2, articolo 3, del decreto legislativo n. 215/2001 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 196/1995 per le Capitanerie di porto;

– l'articolo 4 stabilisce che:

- il conferimento dello scatto aggiuntivo a favore dei primi marescialli con anzianità rideterminata al 1 gennaio 2001 avvenga a decorrere dal 1 gennaio 2003;
- analogamente a quanto stabilito per i primi marescialli con anzianità rideterminata, il conferimento dello scatto aggiuntivo a favore dei marescialli capi e gradi corrispondenti inquadrati nel grado primo maresciallo con anzianità al 1 gennaio 2001 avvenga a decorrere dal 1 gennaio 2003;

– l'articolo 5 armonizza gli effetti giuridici del riallineamento con le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 196/95, stabilendo la possibilità di assolvere i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco previsti dalla normativa vigente nei gradi conseguiti per effetto dell'inquadramento;

– l'articolo 6 prevede che:

- gli effetti economici derivanti dal riallineamento delle posizioni di carriera decorrono, secondo quanto stabilito nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a partire dal 1 gennaio 2003;
- le disposizioni normative non siano estese al personale che alla data di entrata in vigore del provvedimento si trovi nelle posizioni del congedo. Esso si prefigge, inoltre, lo scopo di non estendere al personale in ausiliaria alla data di entrata in vigore del provvedimento le previsioni concernenti l'adeguamento dell'indennità percepita in tale posizione di stato;
- eventuali differenze di trattamento economico derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge siano compensate dalla corresponsione di un assegno "ad personam" riassorbibile con la successiva progressione economica o all'atto della promozione al grado superiore;

– l'articolo 7 conferisce una delega legislativa al Governo per l'adozione di provvedimenti correttivi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

– l'articolo 8 stabilisce:

- la determinazione di un'aliquota straordinaria di valutazione a favore dei marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 ed il relativo numero di promozioni, da determinarsi con specifico decreto del ministro della Difesa nel limite massimo di 1/30 delle dotazioni organiche previste per il ruolo marescialli;
- una serie di previsioni tecniche che meglio qualificano la procedura straordinaria di cui al comma 1;

– l'articolo 9 determina copertura finanziaria dell'onere derivante dal provvedimento;

– l'articolo 10 stabilisce i termini dell'entrata in vigore del provvedimento.